

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2577 del 18/05/2023
Oggetto	art. 208 Dlgs 152/06 e smi - SILVER ENERGIA SRL con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE) - Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2644 del 18/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208 - **SILVER ENERGIA srl.** Rinnovo con modifica dell'Autorizzazione Unica per attività di messa in riserva e/o recupero di rifiuti di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 4342 del 4/03/2013 e smi.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dalla società Silver Energia srl, con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE), Via G. di Vittorio n. 43, CF 01954730386, in data 30/06/2022, assunta al PG/2022/108832;

Richiamata la nota di questo Servizio, PG/2022/112257 del 7/07/2022, di avvio del procedimento, da concludersi entro 150 giorni, fatte salve eventuali sospensioni;

Visti gli atti della Provincia di Ferrara:

- n. 4342 del 4/03/2013 di Autorizzazione Unica per attività di recupero di rifiuti costituiti da oli vegetali;
- n. 4846 del 16/03/2013, di rettifica dell'atto di cui sopra per errori materiali contenuti nello stesso;
- n. 7931 del 1/07/2013, di modifica dell'atto di cui sopra;
- n.6721 del 30/10/2014, di modifica degli atti di cui sopra per ricomprendere nell'autorizzazione unica l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
- n. 4282 del 14/07/2015, di modifica degli atti di cui sopra;
- n. 6607 del 17/11/2015, di voltura dell'autorizzazione unica alla società in oggetto;

Richiamati i seguenti atti:

- DET-AMB-2018-942 del 21/02/2018 di modifica della scadenza;
- DET-AMB-2018-942 del 21/02/2018, di modifica dell'atto di cui sopra, con scadenza al 30/082023;

Preso atto che:

- la società risulta attualmente autorizzata, con gli atti sopra richiamati, ad attività di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un quantitativo istantaneo pari a 48,8 tonnellate, di cui 40,9 tonnellate di rifiuti pericolosi, ed annuale pari a 274 tonnellate, di cui 203 tonnellate di rifiuti pericolosi, e ad attività di recupero dei rifiuti di cui al EER 200125 *oli e grassi commestibili*, per un quantitativo istantaneo pari a 125 tonnellate ed annuo pari a 2.000 tonnellate;
- l'area interessata all'attività ha una superficie complessiva di c.a. 4.350 m², suddivisa in blocco 1 (serbatoi), blocco 2 (impianto di trattamento) e blocco 3 (messa in riserva R13);
- l'istanza riguarda il rinnovo dell'autorizzazione unica di cui agli atti sopra richiamati, e modifiche relative all'inserimento di nuovi codici EER da sottoporre alle operazioni di messa in riserva e/o recupero, rinuncia ad alcuni EER autorizzati alla messa in riserva, e modifica dei quantitativi autorizzati;
- in particolare, le modifiche riguardano l'inserimento di un nuovo rifiuto codice EER 020304 *scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione*, da sottoporre alle operazioni di recupero (R9), la rinuncia ai rifiuti non pericolosi attualmente autorizzati alle sole operazioni di messa in riserva, ad esclusione dei rifiuti plastici, di cui al codice EER 020104, e rifiuti in ferro e acciaio, di cui al codice EER 170504, l'inserimento del rifiuto EER 160306 *rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305**, da sottoporre alla sola messa in riserva e la rinuncia dei seguenti rifiuti pericolosi attualmente autorizzati alla sola messa in riserva: EER 130104*, 150202*, 160113*, 160114*;
- nell'istanza si chiede inoltre la modifica dei quantitativi complessivi (istantanei ed annuali) rispettivamente da 125 a 175 tonnellate/istantanee e da 2.000 a 2.500 tonnellate/anno per i rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero "R9", da 40,9 a 30 tonnellate/istantanee e da 203 a 150 tonnellate/anno per i rifiuti pericolosi sottoposti alla

sola operazione di messa in riserva e da 7,9 a 20 tonnellate/istantanee e da 71 a 50 tonnellate/anno per i rifiuti non pericolosi sottoposti alla sola operazione di messa in riserva;

- l'autorizzazione unica di cui agli atti sopra richiamati comprende l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, e autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera E1 (centrale termica) e E2 (camera calda);

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 9/08/2022, inviato con PG/2022/133291 del 11/08/2022, con il quale erano state richieste integrazioni relative alla matrici Rifiuti, procedure End of Waste relative all'attività di recupero degli oli vegetali ed animali finalizzati alla produzione di "olio vegetale rigenerato ad uso industriale" e "farinetto", Emissioni in Atmosfera, Scarichi idrici e chiarimenti relativi ai titoli edilizi;

Visto il parere favorevole di AUSL Ferrara, assunto al PG/2022/130158 del 5/08/2022, allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 9/08/2022;

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla società, assunta al PG/2022/147252 del 9/09/2022, integrata con PG/2023/11381 e PG/2023/11591 del 23/01/2023;

Dato atto che i termini del procedimento sono stati sospesi dalla data del 11/08/2023, data di invio via pec del verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, contenente richiesta di integrazioni, fino al 23/01/2023, data dell'ultimo invio di documentazione integrativa trasmessa dalla società;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dalla società, assunta al PG/2023/32409 e PG/2023/32619 del 23/02/2023, contenente anche dichiarazione che non sono previste nuove opere edilizie;

Dato atto che dal 23/02/2023 sono stati ripresi i termini del procedimento;

Preso atto, altresì, che:

- la rigenerazione degli oli esausti vegetali ed animali è un'attività di recupero "R9", prevista al punto 11.11 allegato 1, sub allegato 1 del DM 5/02/1998, pertanto l'operazione più appropriata risulta "R9" anziché quella "R3", autorizzata con gli atti sopra richiamati;

- il prodotto ottenuto dal recupero “R9” dei rifiuti è un olio rigenerato ad uso industriale ed ai fini della commercializzazione la ditta esegue analisi sull’acidità in percentuale ed umidità;
- il farinetto ottenuto dalla raffinazione è uno scarto di lavorazione costituito da solidi alimentari (patatine, gamberetti, scarti di frittura, ecc.), viene stoccato in cisternette da 1 m³ e trasferito nel serbatoio A in attesa di essere conferito ad altri impianti;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 28/02/2023, trasmesso alla società e agli Enti con PG/2023/37184 del 2/03/2023, con il quale sono stati chiesti ulteriori chiarimenti sul prodotto ottenuto dall’operazione di recupero R9 degli oli vegetali e sul farinetto in relazione alla norma UNI 11163:2018 per l’uso come combustibile, riportati nella relazione tecnica di Arpae ST PG/2023/30593 del 20/02/2023 e la trasmissione di una planimetria aggiornata così come previsto nel parere di Hera Spa assunto al PG/2023/34327 del 27/02/2023;

Visto il parere favorevole dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunto al PG/2023/35272 del 28/02/2023, allegato al verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra;

Visto il parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, assunto al PG/2023/38611 del 3/03/2023, con il quale si comunica che presso l’impianto risulta rilasciata autorizzazione ai fini antincendio per le attività 12.C, 12.B e 74.B dell’all. I del DPR 151/2011 in corso di validità, con scadenza il 28/11/2026;

Viste le integrazioni volontarie trasmessa dalla società e assunte al PG/2023/44367 del 13/03/2023, inviate agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2023/46046 del 15/03/2023;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 17/04/2023, inviato alla società e agli Enti con PG/2023/67258 del 18/04/2023;

Dato atto che nella Conferenza di cui sopra la ditta:

- ha confermato che lo scarico di acque reflue è uno scarico di prima pioggia, esistente, e che non sono previste modifiche all’impianto;

- ha dichiarato che il farinetto è conforme alle caratteristiche richieste dagli impianti di compostaggio e produzione di biogas, a differenza di quanto precedentemente dichiarato riguardo l'impiego come biocombustibile;

Considerato che:

- le Emissioni **E1** ed **E2**, precedentemente autorizzate, rientranti in quelle elencate al punto bb) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06, pertanto non sono da sottoporre ad autorizzazione secondo quanto previsto all'art. 272 co.1, ma devono rispettare i limiti previsti al punto 1.2 (primo paragrafo) della Parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- la Società non ha fornito in sede istruttoria adeguata documentazione ai fini dell'EoW caso per caso del farinetto, e pertanto dovrà essere conferito come rifiuto presso impianti autorizzati;

Vista la documentazione, comprensiva della planimetria aggiornata e completa dell'impianto, trasmessa dalla società, assunta al PG/2023/75852 del 2/05/2023;

Visto il parere di Hera Spa - Direzione Acqua, assunto al PG/2023/82325 del 10/05/2023, favorevole con prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto il DM 5/02/98 e smi

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto che ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Dlgs 152/2006 l'approvazione in conferenza dei servizi del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, pertanto il presente atto comprende:

l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura secondo le disposizioni di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG-2022-162 del 22/12/2022 è stato conferito alla d.ssa geol. Gabriella Dugoni l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è il Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

Dato atto che la società con nota inviata via pec, assunta al PG/2023/77488 del 4/05/2023, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01211417806771 del 3/05/2023 unitamente al presente atto, ed utilizzata unicamente a tale scopo;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

A U T O R I Z Z A

la società SILVER ENERGIA srl, nella persona del legale rappresentante protempore, con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE), Via G. di Vittorio n. 43, CF 01954730386

1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI;

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L.R. n. 3/99, integrata dalla L.R. 22/00, L.R. 5/06 e L.R. 21/12 e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1. L'esercizio dell'attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
- 1.2 L'intera area ove avviene la messa in riserva ed il trattamento di tutti i rifiuti deve essere mantenuta controllata onde impedire l'accesso ad estranei;
- 1.3 I rifiuti non pericolosi per i quali sono ammessi la messa in riserva (R13) ed il recupero (R9) sono costituiti da:
EER 020304 scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
EER 200125 oli e grassi commestibili
- 1.4 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti di cui al punto 1.3 precedente non dovrà superare rispettivamente le **175 tonnellate e 2.500 tonnellate**;
- 1.5 I rifiuti non pericolosi per i quali è ammessa la sola messa in riserva (R13) sono costituiti da:

EER 020104 *rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)*

EER 170405 *ferro e acciaio*

EER 160306 *rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305**

1.6 I rifiuti pericolosi per i quali è ammessa la sola messa in riserva (R13) sono costituiti da :

EER 130110* *oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati*

EER 130113* *altri oli per circuiti idraulici*

EER 130204* *oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati*

EER 130205* *oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati*

EER 130208* *altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione*

EER 150110* *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*

EER 160107* *filtri dell'olio*

EER 160601* *batterie al piombo*

- 1.7 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti di cui ai punti 1.5 e 1.6 precedenti non dovrà superare rispettivamente le **60 tonnellate, di cui 30 tonnellate istantanee di rifiuti pericolosi, e 250 tonnellate, di cui 150 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi**;
- 1.8 Le diverse tipologie di rifiuti autorizzate con il presente atto alle operazioni di messa in riserva dovranno essere tenute nettamente separate le une dalle altre ed individuate da apposita cartellonistica;
- 1.9 Per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06;
- 1.10 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06;

Cessazione qualifica di rifiuto

1.11 Gli oli esausti di cui ai codici EER 020304 e EER 200125, autorizzati al precedente punto 1.3, cessano la qualifica di rifiuto se rispettano le condizioni di cui alla Tipologia 11.11.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti, dell'allegato 1 sub-allegato 1 del DM 5/02/1998 e smi*, ed alle condizioni di seguito riportate:

1.11 a) Le analisi, ai fini dell'emissione della Dichiarazione di Conformità alle specifiche del prodotto, dovranno essere effettuate per lotti di olio rigenerato pari a 25 mc;

1.11 b) dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di olio rigenerato, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. La dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata, assieme agli esiti delle analisi, per almeno un anno, ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.

1.12 Il farinetto dovrà essere allontanato come rifiuto e gestito in deposito temporaneo nel rispetto dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06;

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'Emissione E1, indicata nella planimetria allegata al presente atto sotto la voce Allegato "A", relativa alla centrale termica con potenza termica pari a 0,697 MW, alimentata a gasolio, non necessita di autorizzazione, essendo un impianto di combustione elencato al punto bb) della Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, ma deve rispettare i limiti previsti al punto 1.2 (primo paragrafo) della Parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06.

L'Emissione E2, indicate nella planimetria allegata al presente atto sotto la voce Allegato "A", relativa alla camera calda, con potenza termica inferiore a 1 MW, alimentata a gasolio, non necessita di autorizzazione, essendo un impianto di combustione elencato al punto bb) della Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi, ma deve rispettare i limiti previsti al punto 1.2 (primo paragrafo) della Parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06.

*Relativamente all'Emissione con **camino del serbatoio/essicatore n.17**, indicata nella planimetria*

unita al presente atto sotto la voce Allegato "A", dovrà essere installato un sistema di sicurezza che impedisca il superamento della temperatura di 105 °C.

3. SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI DI CLASSE "C" , ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE DI SECONDA PIOGGIA, NELLA FOGNATURA PUBBLICA DI TIPO MISTO DI VIA DONATORI DI SANGUE.

La Società si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

Hera Spa ha facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione sarà comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Al personale di HERA Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme di cui alla parte III del D.Lgs 152/2006 e smi, dalle disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009 e dalle seguenti prescrizioni:

- 3.1 Devono essere osservate le prescrizioni descritte nell'elaborato allegato al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**;
- 3.2 Vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo misto di via Donatori di Sangue le immissioni indicate nella planimetria allegato "B" come punti **S1 e S2** rispettivamente:
 - S1 acque reflue di prima e seconda pioggia dilavamento piazzali
 - S2 acque reflue domestiche, acque meteoriche non contaminate
- 3.3 Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5, colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs. 152/06 e smi ed il controllo avverrà nei punti così indicati nella planimetria allegato "B":

- PC1 pozzetto di campionamento

(caratteristiche pozzetto di campionamento: un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta);

- 3.4 Il pozzetto di campionamento PC1 dovrà essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
- 3.5 Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove;
- 3.6 La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 3.7 I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 3.8 Tutti i rifiuti originati dall'attività, compresi i reflui/emulsioni derivanti dai bacini di contenimento dei serbatoi, dovranno essere raccolti e conferiti a ditte autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 3.9 Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

- 3.10 In caso di forti precipitazioni e/o presenza di anomalie di funzionamento della rete di fognatura pubblica e/o dell'impianto finale, HERA Spa potrà richiedere una riduzione e/o sospensione temporanea dello scarico sino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- 3.11 Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente parere è tassativamente vietata l'immissione in fognatura di reflui potenzialmente pericolosi o dannosi ai sensi dell'art. 22 del Regolamento SII;
- 3.12 Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 3.13 HERA Spa non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- 3.14 Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA Spa;
- 3.15 E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa (pec: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it) dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Altre condizioni

4. Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento di emissioni odorigene o diffuse causate dall'attività autorizzata con il presente atto;
5. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
6. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;

7. Devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
8. La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
9. La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
10. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto.

Condizioni generali

11. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di territorialmente competente;
12. Da parte del legale rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

La presente autorizzazione avrà validità fino al 31/08/2033

Per l'esercizio dell'attività deve essere costituita apposita garanzia finanziaria, per un importo pari a € **125.000/00** (CENTOVENTICINQUEMILA/00), così calcolato: euro 75.000/00, importo minimo previsto per il recupero di rifiuti non pericolosi + euro 20.000, importo minimo previsto per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi + euro 30.000, importo minimo previsto per la messa in riserva di rifiuti pericolosi, da presentarsi con forme e modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003, con Beneficiario Arpae – sede legale via Po n. 5 Bologna.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte del beneficiario, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, rilasciato alla società, è inviato al Comune di Portomaggiore, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, ad Hera Spa.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Dirigente Responsabile del Servizio

d.ssa geol. Gabriella Dugoni

f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.